

## ☐ **Mozione n. 213**

*presentata in data 28 giugno 2002*

a iniziativa dei Consiglieri Avenali, Viventi, Ascoli, Cesaroni, Gasperi, Moruzzi, Procaccini, Tontini  
**“Indirizzi alla Giunta regionale per la corretta attuazione della l.r. 20 giugno 1997, n. 35: Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12”**

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Richiamata la legislazione regionale sulla difesa e valorizzazione del territorio montano, in particolare l'articolo 4 della l.r. 35/1997 che prevede la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria dei terreni e di sistemazione idraulico-forestale ad opera delle cooperative agricole e forestali, oltre che dei coltivatori diretti singoli o associati;

Considerato:

che negli ultimi anni hanno operato in ambito regionale una ventina di cooperative nel comune intento della valorizzazione delle risorse del territorio montano, con buoni risultati sul piano gestionale, in particolare per quanto si riferisce:

- a) alla semplificazione delle procedure burocratico-amministrative e all'incremento di capacità di spesa regionale per la realizzazione degli interventi;
- b) alla stabilizzazione dell'occupazione e alla conservazione di mestieri tradizionali;
- c) al coordinamento degli interventi per la lotta agli incendi boschivi tra i vari soggetti coinvolti (centro operativo presso il CFS - Regione - Comunità montane - cooperative stesse);

che tali risultati siano da ritenere ancor più positivi se si considera che il legislatore nazionale ha inteso estendere il modello operativo configurato dalla legge sulla montagna (legge 97/1994) ad altre tipologie d'intervento in materia agricola, in funzione della multifunzionalità dell'azienda (cfr. articolo 15 d.lgs. 228/2001, c.d. legge d'orientamento nel settore agricolo);

Preso atto delle molteplici difficoltà sorte in ordine all'esecuzione di lavori e servizi da parte delle suddette cooperative a causa di dubbi e perplessità interpretative della richiamata normativa regionale sulla montagna, sollevati dalla Commissione europea sia al momento dell'iter approvativo del PSR 2000/2006 sia in sede di notifica del programma relativo agli interventi regionali a favore del settore forestale, che nonostante sia stato approvato dalla competente Commissione consiliare sin dal 6 novembre 2001, a tutt'oggi non riesce ancora ad ottenere il definitivo assenso a livello comunitario;

Considerato altresì:

che la controversia instauratasi tra la Regione Marche e l'Unione europea verte sulle modalità di affidamento dei lavori di forestazione a cooperative forestali in base alla l.r. 35/1997, attraverso procedure di evidenza pubblica, che la Commissione europea teme siano compromesse dall'applicazione tout court dell'articolo 17 della legge 97/1994 al quale l'articolo 4, comma 3, della l.r. 35/1997 fa riferimento, dato che il diritto comunitario persegue, anche negli appalti sotto soglia comunitaria, il rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di non discriminazione tra i soggetti che vi prendono parte, tanto che la stessa Commissione ha preteso espressamente l'esclusione, dal PSR e dal piano forestale, di ogni riferimento all'articolo 17 della legge 97/1994;

che tuttavia la pretesa di esclusione di ogni riferimento all'articolo 17 della legge 97/1994 appare ultronea giacché la Giunta regionale ha più volte chiarito alla Commissione europea che l'applicazione di tale articolo nell'affidamento dei lavori alle cooperative non significa "affidamento diretto" senza rispetto di procedure di evidenza pubblica;

che tutta la problematica evidenziata è stata oggetto di studio e di riflessione tra i soggetti politico-istituzionali della Regione (assessorati regionali e UNCEM) e i soggetti attuatori degli interventi (consorzio cooperative Marche verdi), in un apposito incontro tenutosi a Fonte Avellana il 29 aprile 2002, dal quale sono emerse in tutta evidenza, da un lato l'esperienza positiva registrata negli ultimi anni in applicazione della legge regionale 35/1997 e, dall'altro, la preoccupazione connessa al rischio della non continuità dei lavori e servizi resi in virtù di forme collaborative instaurate tra le Comunità montane e le imprese cooperative, con tutte le conseguenze negative derivanti sia sul piano dello sviluppo dei territori rurali e montani sia su quello del reddito e dei rispettivi livelli occupazionali;

Ritenuto che la Regione Marche debba perseguire con determinazione la continuità di applicazione, nel rispetto di una trasparenza appropriata e nel rispetto della parità di trattamento degli offerenti,

dell'articolo 17 della legge 97/1994 per gli interventi nel territorio montano, non solo perché ciò corrisponde ad una corretta applicazione della l.r. 35/1997 regolarmente notificata e a suo tempo approvata in sede comunitaria, ma anche in considerazione della vitale importanza che tale normativa riveste per lo sviluppo della montagna, la tutela e valorizzazione ambientale e il rafforzamento dei legami della popolazione con il proprio territorio per la conservazione di un equilibrato livello di vita e di tradizioni, oltre che per la tutela dei livelli occupazionali;

IMPEGNA

la Giunta regionale:

- a) a dare piena attuazione, nel campo degli interventi a favore del settore forestale, alla legislazione nazionale e regionale che disciplina l'esecuzione dei lavori necessari a tali interventi, in particolare per quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 della l.r. 35/1997, di attuazione dell'articolo 17 della legge 97/1994, in materia di appalti a coltivatori agricoli e a cooperative forestali;
- b) a far valere le proprie ragioni nei confronti dell'Unione europea respingendo con forza e determinazione interpretazioni limitative e fuorvianti della legge regionale 35/1997 regolarmente notificata agli organi comunitari e coinvolgendo in tale azione il Governo nazionale e la Conferenza Stato-Regioni.